



<b>Consiglio di Amministrazione</b>	<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
	<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
	<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
	<i>“</i>	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
	<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

***Deliberazione n. 830/CDA/3569 del 30.07.2024***

***OGGETTO: Elezioni consortili 15 dicembre 2024: Approvazione elenco provvisorio degli aventi diritto al voto***

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**CONSIDERATO**

-CHE con deliberazione n. 353 del 04.04.2024 la Giunta regionale del Veneto, a termini dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, ha fissato per domenica 15 dicembre 2024 la data per l'elezione delle Assemblee dei Consorzi di bonifica del Veneto;

-CHE con deliberazione n. 696 del 18.06.2024 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la "Disciplina elettorale tipo per i Consorzi di bonifica", contenuto nell'allegato A di detta delibera;

**VISTI**

-la "Disciplina elettorale per i consorzi di bonifica" adottata dal Consorzio di Bonifica Delta del Po con deliberazione della propria Assemblea n. 143/A/3549 del 25.06.2024;

-l'art. 7 - Elettorato attivo e passivo - commi 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 i quali prevedono:

*1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.*

*2. Ogni consorziato di cui al comma 1 ha diritto da un voto.*

3. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario, fatta salva la possibilità della maggioranza degli intestatari di individuare per l'espressione del solo diritto di voto altro votante fra i comproprietari; nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base della dichiarazione di cui al comma 4, sottoscritta dal primo intestatario.

4. Omissis

5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica. Ciascun soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autentica nelle forme di legge.

-l'art. 8 - Fasce di rappresentanza - commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 i quali prevedono:

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuzione complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

2. Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale di ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.

3. Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.

5. La contribuzione consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono determinati sulla base di quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla data della convocazione delle elezioni consortili.

-la deliberazione n. 829/CDA/3568 in data odierna con la quale sono state definite le fasce di rappresentanza degli aventi diritto al voto:

<b>Fascia</b>	<b>Importo fascia</b>	<b>N. elettori</b>	<b>Contribuzione</b>
I <sup>a</sup>	inferiore a € 321,94	25.776	€ 1.809.205,55
II <sup>a</sup>	compreso tra € 321,94 a € 2.428,79	2.535	€ 2.146.575,14
III <sup>a</sup>	maggiore di € 2.428,79	545	€ 5.334.084,78
	<b>TOTALE</b>	<b>28.856</b>	<b>€ 9.289.865,47</b>

-gli artt. 5 e 6 del “Regolamento per la disciplina delle elezioni consorziali” i quali stabiliscono quanto segue:

**Art. 5 - (Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto)**

*1. Il Consorzio di bonifica approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e delibera le fasce di rappresentanza almeno 95 giorni antecedenti la data delle elezioni.*

*L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto viene depositato presso la segreteria del Consorzio di bonifica, nonché pubblicato sul sito web del Consorzio medesimo con decorrenza di almeno 90 giorni antecedenti la data delle elezioni, per un periodo di 15 giorni consecutivi.*

*2. L'elenco provvisorio dovrà contenere i nominativi, ordinati in ordine alfabetico e senza titoli onorifici, accademici o nobiliari, degli aventi diritto al voto, con l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data di compilazione dell'elenco, nonché l'indicazione della fascia di rappresentanza.*

*3. Nella stessa data del deposito dell'elenco provvisorio dovrà esserne data notizia sul sito web del Consorzio, sul sito web istituzionale e nell'albo pretorio on-line dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile. L'avviso indicherà il termine e le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica dell'elenco provvisorio da parte di chiunque vi abbia interesse.*

**Art. 6 - (Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco)**

*1. La richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve essere inviata, mediante pec, raccomandata con A.R., raccomandata a mano, dagli interessati al Consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di 7 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso.*

*2. Il Consorzio di bonifica entro 7 giorni dalla ricezione, si pronuncia sulla richiesta di rettifica e introduce le conseguenti variazioni nell'elenco provvisorio. Nei successivi 10 giorni dalla scadenza del precedente termine, l'eventuale decisione negativa sulle richieste di rettifica viene comunicata agli interessati con pec o con raccomandata con A.R..*

*3. Entro il termine di cui al comma 2, sono inoltre apportate le modifiche all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto conseguenti alle variazioni delle risultanze catastali a tal fine acquisite dagli uffici consorziali.*

**PRESO ATTO** che gli Uffici consorziali, hanno provveduto a definire l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, secondo le disposizioni di cui sopra, risultando il numero complessivo degli elettori pari a 28.856, di cui 25.776 appartenenti alla prima fascia, 2.535 alla seconda e 545 alla terza;

-A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**d e l i b e r a**

a) le premesse di cui sopra sono parte integrate e sostanziale del presente deliberato;

- b) di approvare l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto per le elezioni consorziali del 15 dicembre 2024 secondo le norme e modalità in premesse esposte, risultando il numero complessivo degli elettori pari a 28.856, di cui 25.776 appartenenti alla prima fascia, 2.535 alla seconda e 545 alla terza, autorizzando gli Uffici consorziali al compimento degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento previsti dal "Regolamento per la disciplina delle elezioni consorziali";
- c) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL VICE DIRETTORE

-Ing. Rodolfo LAURENTI-

IL PRESIDENTE

-Adriano TUGNOLO -